

hundy

avessero superate le spese, compresi, in esse gli interessi, che l'A. G. I. P. avrebbe corrisposti all'I. N. A., nella misura del 6,50%, sulle rate non pagate alle rispettive scadenze.

Si stabilisce, inoltre, che al momento della ripresa dei pagamenti si sarebbe determinato il complessivo debito dell'A. G. I. P. verso l'I. N. A., a quella data, per residuo capitale e rate scadute e non corrisposte e che tale debito sarebbe stato ammortato nel residuo numero di semestralità anticipate costanti, al tasso del 6,50%, correnti fino al 1° dicembre 1961, data di scadenza dell'ultima rata anticipata, stabilita per l'ammortamento del debito originario.

L'A. G. I. P. ha, ora, proposto di riprendere i pagamenti delle rate, a partire da quella scadente il 1° giugno 1946, per l'ammortamento del debito formatosi durante il periodo di sospensione, ha chiesto, in deroga ai patti, di cui al contratto 30 maggio 1942, di restituire, col metodo dell'ammortamento, anziché